

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 15.03.2018

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 10.04.2018

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 29.09.2020

Indice

Articolo 1 Presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 2 Soggetto Passivo	3
Articolo 3 Esenzioni.....	3
Articolo 4 Riduzioni	
Articolo 5 Misura dell'imposta.....	3
Articolo 5 Obblighi della comunicazione dichiarazione	4
Articolo 6 Versamenti	4
Articolo 7 Disposizioni in tema di accertamento	5
Articolo 8 Sanzioni.....	5
Articolo 9 Riscossione coattiva	5
Articolo 10 Rimborsi.....	6
Articolo 11 Contenzioso.....	6
Articolo 12 Disposizioni finali e transitorie	6

Articolo 1

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive - come di seguito elencate - situate nel territorio del Comune di Nettuno.
2. Le strutture turistiche ricettive sono attività sia imprenditoriali che non imprenditoriali tese alla fornitura di servizi legati all'accoglienza dei turisti.
3. Tali attività possono essere svolte in stabili o appartamenti, ed in alcuni casi nella propria abitazione.
4. Le strutture ricettive si suddividono in:
 - **Alberghiere:** Alberghi (o Hotel) - Residenze Turistiche Alberghiere (o Residence);
 - **Extralberghiere:** Guest House o Affittacamere - Ostelli per la gioventù - Ostelli - Case e appartamenti per vacanze - Case per Ferie - Bed & Breakfast - Country House o Residenze di campagna – Agriturismo;
 - **Strutture all'aria aperta:** Campeggi - Villaggi Turistici;
 - **Locazioni brevi** ai sensi dell'art.4 comma 5 ter D.L. 50/2017 coordinato con legge di conversione n.96/2017, dove per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni

Articolo 2

Soggetto Passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Nettuno.
2. E' altresì responsabile del versamento dell'Imposta incassata il gestore della struttura ricettizia che ha il compito di dichiarare, riscuotere e riversare al Comune di Nettuno l'Imposta nei modi e nei termini di cui al presente regolamento.

Articolo 3

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i figli di età inferiore ai 18 anni accompagnati dai genitori;
 - b) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie situate nel territorio comunale ed in quello di tutti gli altri comuni della Provincia di Roma, in ragione di due accompagnatori per paziente;
 - c) coloro che sono costretti a pernottare per circostanze eccezionali ed imprevedibili dovute a calamità naturali e/o cause di forza maggiore.
2. Esclusivamente per l'anno 2020 per l'emergenza COVID-19, ai sensi dell'art. 180 commi 3 e 4, D.L. 19.05.2020, n. 34, non si dà luogo al pagamento dell'imposta di soggiorno, per il periodo dal 10 giugno al 31 dicembre 2020, il cui minor gettito verrà finanziato con stanziamento di apposito fondo nel bilancio comunale.

Articolo 4

Riduzioni

1. E' prevista una riduzione del pagamento dell'imposta di soggiorno per le persone di età superiore a 65 anni nella misura del 50%.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è applicata nella misura che verrà stabilita dalla Giunta con successivo provvedimento, eventualmente anche differenziata per tipologia di struttura ricettiva, ma in ogni caso compresa tra un minimo di €. 0,50 ed un massimo di €. 2,50.
2. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 (sette) giorni di pernottamento consecutivi, ad eccezione delle locazioni brevi per le quali viene applicata per la durata effettiva della locazione.

Articolo 6

Obblighi della ~~comunicazione~~ dichiarazione

1. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di presentare la dichiarazione cumulativa al Comune di Nettuno, entro il ~~decimo del mese successivo a quello di riferimento~~ 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, del numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese dell'anno precedente, nonché il relativo periodo di permanenza.
2. La ~~comunicazione~~ dichiarazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione e preventivamente comunicate.

Articolo 7

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Nettuno.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il decimo giorno successivo al mese al quale si riferiscono i versamenti, in base alle modalità operative che saranno preventivamente comunicate dal Comune.
3. Qualora il Comune realizzi sistemi di pagamento facilitati che permettano una maggiore flessibilità nel riversamento diretto delle somme, il termine di versamento del gestore dovrà essere considerato entro le ore 12 del giorno successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento da parte del soggetto passivo.
4. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e di diritti, può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Alla medesima sanzione soggiace il gestore della struttura ricettizia che non versa l'imposta entro i termini previsti dal regolamento.
4. ~~Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, nonché per violazioni di ogni altro obbligo derivante dalle disposizioni di cui al presente regolamento si applica la sanzione pecuniaria da 25,00 (venticinque/00) a 500,00 (cinquecento/00) euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.~~
Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso il provvedimento di sospensione.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.

Articolo 12

Destinazione del gettito

1. E' previsto che il gettito derivante dall'Imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23.

Articolo 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle

commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1993, n. 546.

Articolo 14
Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione con il quale è stato approvato.



CITTA' DI NETTUNO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 DEL 29/09/2020

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO - ESENZIONI AI SENSI DELL'ART. 180 DEL D.L. 34/2020.

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di Settembre, alle ore 09.00 e seguenti, nella sala comunale, previo invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 25/09/2020 prot. gen.le n. 53830 si è riunito il consiglio comunale in sessione Straordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione. All'appello, delle ore 12.15, risultano presenti N.19 componenti ed assenti N. 6 come segue:

		pres/a		pres/a	
		ss		ss	
1	COPPOLA Alessandro Sindaco	P	14	RANUCCI Luca	A
2	BARRACO Giuseppe Consigliere	P	15	ROGNONI Massimiliano	P
3	ALESSANDRINI Lorenza	P	16	TOMEI Fabrizio	P
4	ARMOCIDA Martina	A	17	MARCHIAFAVA Carmelo Waldemaro	P
5	BARTOLI Ilaria	P	18	MANCINI Daniele	P
6	BICCARI Antonio	P	19	RIZZO Mauro	P
7	D'ANGELI Genesio	P	20	VACCARI Enrica	A
8	DE ZUANI Lucia	A	21	ALICANDRI Roberto	P
9	ESPOSITO Mario	P	22	CARANDENTE Luigi	A
10	GINNETTI Tiziana	P	23	FEDERICI Marco	P
11	GUEORGUIEVA Tzevelina Anguelova	P	24	SANETTI Simona	P
12	MAURO Elisa	P	25	TAURELLI Antonio	A
13	MAZZA Antonio	P			

ASSESSORI	pres/ass	ASSESSORI	pres/ass
MAURO Alessandro	P	NOCE Maddalena	P
COPPOLA Ilaria	P	RODA Marco	A
DELL'UOMO Claudio	P	TAMMONE Luca	A
LUDOVISI Camilla	P		

Risultato legale il numero dei consiglieri intervenuti, assume la presidenza il Presidente, BARRACO Giuseppe. Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa Noemi SPAGNA MUSSO

Vengono nominati scrutatori i consiglieri:

MAURO Elisa BARTOLI Ilaria TOMEI Fabrizio

Alle ore 12.15 riprende il Consiglio con il terzo appello risultano presenti in Aula n. 19 Consiglieri ed assenti n. 6 Consiglieri e precisamente: Armocida – De Zuani – Ranucci – Vaccari – Carandente – Taurelli.

Il Presidente da nuovamente la parola all'Ass.re Coppola che continua ad illustrare le proposte di deliberazioni.

Alle ore 12.17 entra in Aula il Consigliere Vaccari.

Alle ore 12.37 escono i Consiglieri Alessandrini e Mazza

Risultano in Aula presenti n. 18 Consiglieri e assenti n. 7 Consiglieri e precisamente: Armocida – De Zuani – Ranucci – Carandente – Taurelli – Mazza – Alessandrini.

A questo punto il Consigliere Alicandri chiede se possono essere lette tutte le proposte ed i regolamenti allegati al fine di poter valutare al meglio il contenuto.

Il Presidente pone a votazione la richiesta che viene respinta con n. 11 voti contrari: Coppola – Barraco – Bartoli – Biccari – D'Angeli – Esposito – Ginnetti – Gueorguieva – Mauro – Rognoni – Tomei e n. 7 voti favorevoli.

Si da atto che alle ore 12.41 i Consiglieri Alessandrini e Mazza rientrano in Aula ed in contemporanea esce il Consigliere Tomei.

Si da atto che alle ore 12.47 escono i Consiglieri Bartoli e Mauro.

Si da atto che alle ore 12.49 rientrano i Consiglieri Bartoli e Mauro.

Si da atto che alle ore 12.51 rientra il Consigliere Ranucci.

Si da atto che alle ore 12.52 rientra il Consigliere Tomei.

Si da atto che alle ore 12.57 esce il Consigliere Ginnetti.

Si da atto che alle ore 13.03 esce il Consigliere Mazza.

Si da atto che alle ore 13.04 rientrano i Consiglieri Mazza e Ginnetti.

Si da atto che alle ore 13.07 esce il Consigliere Ranucci.

Si da atto che alle ore 13.10 esce il Consigliere Alessandrini.

Si da atto che alle ore 13.11 rientra il Consigliere Ranucci.

Si da atto che alle ore 13.15 esce il Consigliere Alicandri.

Si da atto che alle ore 13.18 rientra il Consigliere Alicandri.

Si da atto che alle ore 13.19 esce il Consigliere Rizzo.

Si da atto che alle ore 13.22 rientra i Consiglieri Rizzo e Alessandrini.

Si da atto che alle ore 13.25 lascia definitivamente l'Aula il Consigliere Marchiafava.

Si da atto che alle ore 13.27 escono i Consiglieri Rizzo e Vaccari.

Si da atto che alle ore 13.31 esce il Consigliere Sanetti.

Si da atto che alle ore 13.34 rientra i Consiglieri Rizzo e Vaccari.

Si da atto che alle ore 13.34 esce il Consigliere Alicandri.

Si da atto che alle ore 13.36 esce il Consigliere Federici.

Alle ore 13.36 assume la Presidenza il Consigliere Ginnetti.

Si da atto che alle ore 13.36 escono i Consiglieri Barraco – Rognoni ed Esposito.

Si da atto che alle ore 13.38 rientra il Consigliere Rognoni.

Si da atto che alle ore 13.40 rientra il Consigliere Federici.

Si da atto che alle ore 13.42 escono i Consiglieri Federici e Ranucci.

Si da atto che alle ore 13.42 rientra il Consigliere Barraco.

Si da atto che alle ore 13.43 rientra il Consigliere Esposito.

Alle ore 13.43 assume la Presidenza il Consigliere Barraco.

Si da atto che alle ore 13.43 lascia definitivamente l'Aula il Consigliere Vaccari.

Si da atto che alle ore 13.46 esce il Consigliere Alessandrini.

Si da atto che alle ore 13.48 esce il Consigliere Tomei.

Si da atto che alle ore 13.50 lascia definitivamente l'Aula il Consigliere Mancini.

Si da atto che alle ore 13.50 rientrano i Consiglieri Alessandrini e Federici.

Si da atto che alle ore 13.52 lascia definitivamente l'Aula il Consigliere Federici.

Uditi gli interventi dei Consiglieri presenti.

Alle ore 15.52 risultano presenti in Aula n. 15 Consiglieri e precisamente: Coppola – Barraco – Alessandrini - Bartoli – Biccari – D'Angeli – Esposito – Ginnetti – Gueorguieva – Mauro – Mazza – Ranucci - Rognoni – Tomei – Rizzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO

- il DPCM 11 marzo 2020 con il quale è stata definita la sospensione delle attività commerciali, tra cui quelle alberghiere, finalizzata al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO

- Il DPCM del 17 maggio 2020 che ha disposto la riapertura delle suddette attività dal 18 maggio 2020;

CONSIDERATO

- Quanto disposto dal DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che prevede le misure, di natura emergenziale, temporanea ed eccezionale, finalizzate al rilancio dell'economia con sostegno alle imprese attraverso la duplice finalità di favorire le imprese sospese e garantire le misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 stabilite dal Governo;

TENUTO CONTO

- In particolar modo che l'art. 180 comma 1 del citato Decreto Rilancio stabilisce per l'anno 2020 l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19;

VISTA

- La Delibera di Giunta comunale n. 67 del 05.06.2020 con la quale viene dato l'indirizzo al dirigente competente affinché predisponga gli atti amministrativi tra cui la modifica al Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale di soggiorno ai sensi dell'art. 180 commi 3 e 4 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, prevedendo le seguenti esenzioni: 1. Non si dà luogo al pagamento dell'imposta di soggiorno, per il periodo dal 10 giugno al 31 dicembre 2020, il cui minor gettito verrà finanziato con stanziamento di apposito fondo nel redigendo bilancio comunale.
- 2. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza

Stato-città' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

RITENUTO

- Di dover intervenire in materia di esonero dal pagamento dell'Imposta di soggiorno anche durante il periodo di riapertura delle attività di ricezione alberghiera fino al 31.12.2020, al fine di garantire il giusto ristoro e rilancio del turismo;

VISTO

- Il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di soggiorno approvato con Delibera di C.C. n 18 del 15 marzo 2018 e successive modificazioni;

RITENUTO

- Di dover provvedere in merito e apportare le necessarie modifiche al Regolamento recependo le novità normative in materia di applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 180 che al comma 3 stabilisce "All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità' approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";

TENUTO CONTO

- Che i gestori delle strutture ricettive (alberghi, pensioni, ecc...) diventano responsabili del versamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sul soggetto passivo e sono obbligati a presentare un'apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- delle principali novità introdotte dall'articolo 180 del DL 34/2020, che oltre a istituire

un fondo per ristorare i Comuni del minore gettito causato dall'emergenza da Covid-19, riguardano alcune modifiche alla disciplina del tributo non correlate alla situazione emergenziale in atto.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 23.09.2020.

Per le motivazioni in premessa riportate,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente esito proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati:

PRESENTI	15
ASSENTI	10
VOTANTI	15
FAVOREVOLI	15
CONTRARI	00
ASTENUTI	00

DELIBERA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di modificare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno ai sensi dell'art. commi 3 e 4 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, prevedendo le seguenti modifiche ed esenzioni:
 - all'Articolo 3 "Esenzioni", viene aggiunto il comma 2. "Esclusivamente per l'anno 2020 per l'emergenza Covid – 19, ai sensi dell'art. 180 commi 3 e 4 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, non si dà luogo al pagamento dell'Imposta di soggiorno, per

il periodo dal 10 giugno al 31 dicembre 2020, il cui minor gettito verrà finanziato con stanziamento di apposito Fondo nel Bilancio comunale.

- l'articolo 6 "Obblighi della comunicazione", viene così modificato: "Obblighi della dichiarazione" – comma 1. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di presentare la dichiarazione cumulativa al Comune di Nettuno, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, del numero di coloro che hanno pernottato nel corso dell'anno precedente, nonché il relativo periodo di permanenza.

- All'articolo 6 "obblighi della comunicazione", al comma 2 la parola "comunicazione" viene sostituita con la parola "dichiarazione".

- All'articolo 7 "Versamenti", viene aggiunto il comma 4 "Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

- all'Articolo 9 "Sanzioni", il comma 4 viene così modificato: "Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto."

3. di dare ampia diffusione mediatica alla presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente esito proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati:

PRESENTI	15
ASSENTI	10
VOTANTI	15
FAVOREVOLI	15
CONTRARI	00
ASTENUTI	00

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 40**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **MODIFICHE AL REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO - ESENZIONI AI SENSI DELL'ART. 180 DEL D.L. 34/2020.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/09/2020

Il Responsabile di Settore
Gianluca Faraone

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/09/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Gianluca Faraone

Approvato e sottoscritto:

IL Consigliere
BARRACO Giuseppe

IL Segretario
Dott.ssa Noemi SPAGNA MUSSO

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e ss.mm. e ii., la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Noemi SPAGNA MUSSO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Giuseppe Barraco;1;15786323
Noemi Spagna Musso;2;19453081

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è inserita in data odierna sul sito informatico del comune di Nettuno per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge (D.Lgs. N. 267/2000, art. 124 - Legge N.69/2009, art. 32).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Istr. Amm.vo Francesca MINISSALE

Dalla Residenza Comunale, 02/10/2020

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. N. 267/2000 e ss.mm. e ii, la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Istr. Amm.vo Francesca MINISSALE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

rancesca Minissale;1;15521593